

Comune di Olivone

Piano regolatore

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzioni
n 4430 del 5 ottobre 2004 e n 3462 del 12 luglio 2006

Norme di attuazione

N.B.: le modifiche d'ufficio introdotte dal C.d.S. sono evidenziate
con carattere in **grassetto**

Chiasso, novembre 2006

378.100

Studio architetti dipl. SIA/OTIA
Thomas Meyer e Stefano Valenti
6830 Chiasso

INDICE

I. NORME INTRODUTTIVE.....	4
Art. 1 Base legale.....	4
Art. 2 Componenti	4
Art. 3 Comprensorio	5
Art. 4 Oggetto	5
Art. 5 Scopi, effetto.....	5
II. NORME EDIFICATORIE GENERALI	7
Art. 6 Condizioni per l'edificabilità di un fondo	7
Art. 7 Definizioni.....	7
Art. 8 Distanze	8
Art. 9 Corpi tecnici e rampe d'accesso	10
Art. 10 Gradi di sensibilità al rumore.....	10
Art. 11 Muri di sostegno	11
Art. 12 Opere di cinta e siepi	11
Art. 13 Piano di quartiere.....	11
III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI	13
A. Piano del paesaggio	
Art. 14 Area forestale.....	13
Art. 15 Zona agricola	13
Art. 16 ZAGP Zona agricola particolare.....	13
Art. 17 Paesaggi di importanza nazionale.....	14
Art. 18 Paesaggio palustre	14
Art. 19 ZPN1 Zona di protezione della natura	14
Art. 20 ZPN2 Zona di protezione della natura	15
Art. 21 Elementi naturali e strutture protetti	16
Art. 22 ZRC Zona di rispetto del pino cembro	17
Art. 23 ZRS Zona di rispetto delle siepi	17
Art. 24 ZG Zona di importanza geologica	18
Art. 25 Acque.....	18
Art. 26 Sorgenti e captazioni d'acqua potabile.....	19
Art. 27 ZPA Zona di protezione del paesaggio	19
Art. 28 Beni archeologici.....	19
Art. 29 Zona di interesse archeologico	20
Art. 30 Beni culturali	20
Art. 31 Perimetro di rispetto della frazione di Chiesa	23
Art. 32 Edifici situati fuori zona edificabile (inventario)	23
Art. 33 Nm Zona dei nuclei di montagna.....	28
Art. 34 Piana di Campra e Centro di sci nordico	28
Art. 35 Campeggi.....	29
Art. 36 Zona ricreativa estiva ai Pini	30
Art. 37 Territorio per attività militari.....	30
Art. 38 Territorio senza destinazione specifica.....	31
Art. 39 Punti di vista (protezione del panorama)	29
Art. 40 Zone esposte a pericolo naturale.....	31
Art. 41 Depositi	33
Art. 42 Circolazione con motoslitte	31

B. Piano delle zone

Art. 43	Finalità.....	33
Art. 44	Nv Nucleo di villaggio.....	33
Art. 45	Nc Zona di completazione del nucleo.....	36
Art. 46	CPM Comprensorio di protezione del complesso monumentale	39
Art. 47	Ri Zona intensiva.....	39
Art. 48	Rsi Zona residenziale semi - intensiva.....	40
Art. 49	Re Zona residenziale estensiva	41
Art. 50	Ar Zona artigianale	42

C. Piano del traffico

Art. 51	Accessi.....	43
Art. 52	Autorimesse e posteggi.....	42

D. Edifici ed attrezzature d'interesse pubblico

Art. 53	AP - EP Edifici ed attrezzature d'interesse pubblico.....	45
Art. 54	AEPP Attrezzature e costruzioni private di interesse pubblico.....	47

E. Servizi pubblici

Art. 55	Definizione	49
Art. 56	Acquedotto	49
Art. 57	Canalizzazioni	49
Art. 58	Raccolta ed eliminazione rifiuti	49

Abbreviazioni

C.d.S.	Consiglio di Stato
LALPT	Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio, 23 maggio 1990
LBC	Legge sulla protezione dei beni culturali 13 maggio 1997
LE	Legge edilizia cantonale, 13 marzo 1991
LFo	Legge federale sulle foreste, 4 ottobre 1991
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente, 7 ottobre 1983
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio, 22 giugno 1979
Lstr	Legge sulle strade, 23 marzo 1983
Ltagr	Legge sulla conservazione del territorio agricolo, 19 dicembre 1989
NAPR	Norme di attuazione del Piano regolatore
OIF	Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, 15 dicembre 1986
OPT	Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio, 28 giugno 2000
PD	Piano direttore cantonale
PR	Piano regolatore comunale
RLALPT	Regolamento della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio, 29 gennaio 1991
RLE	Regolamento d'applicazione della Legge edilizia, 9 dicembre 1992

I. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1

Base legale

1. Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT) con il relativo Regolamento di applicazione (RLALPT), dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) con il relativo Regolamento d'applicazione (RLE) del 9 dicembre 1992, e dalla Legge federale sulla protezione dell'Ambiente (LPA) del 7 ottobre 1983.

Legislazione
applicabile

2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LALPT, la LE, il RLALPT, il RLE, la LPA unitamente alle Leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sui territori soggetti a pericoli naturali, sulle acque, nonché alle altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art. 2

Componenti

1. Il piano regolatore si compone delle seguenti componenti vincolanti:
 - a) di rappresentazioni grafiche
 - 129/1 piano generale del paesaggio comprensorio del Lucomagno in scala 1 : 5'000
 - 129/2 piano generale del paesaggio comprensorio Acquacalda-Camperio-Olivone in scala 1 : 5'000
 - 129/3 piano generale del paesaggio comprensorio Campietto – Val Carassina in scala 1 : 5'000
 - 129/4 piano del paesaggio in scala 1 : 2'500
 - 129/5 piano delle zone in scala 1 : 2'500
 - 129/6A piano di dettaglio del nucleo di

- | | |
|--|--------------------|
| Marzano | in scala 1 : 1'000 |
| • 129/6B piano di dettaglio del nucleo di Sallo | in scala 1 : 1'000 |
| • 129/7 piano di dettaglio dei nuclei di Lavorceno, Solario e Villa | in scala 1 : 1'000 |
| • 129/8 piano di dettaglio dei nuclei di Petullo, Scona e Sommascona | in scala 1 : 1'000 |
| • 129/9 piano di dettaglio dei nuclei di montagna di Anveuda, Camperio, Cumpiètt e Dötra | in scala 1 : 1'000 |
| • 129/10 piano del traffico e piano delle attrezzature e costruzioni pubbliche | in scala 1 : 2'500 |
- b) dell'inventario degli edifici situati fuori dalla zona edificabile
- c) delle presenti norme di attuazione con relative schede allegate
2. Inoltre comprende, a titolo indicativo:
- a) le rappresentazioni grafiche:
- | | |
|---|-------------------|
| • 129/11 piano dei servizi pubblici per il comprensorio di fondovalle | in scala 1: 5'000 |
|---|-------------------|
- b) il rapporto di pianificazione con il programma di realizzazione delle opere di PR

Art. 3

Comprensorio

Il piano regolatore e le rispettive norme d'attuazione sono applicabili su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Olivone.

Art. 4

Oggetto

Oggetto d'applicazione sono in generale tutti i cambiamenti dello stato fisico ed estetico dei fondi, in particolare tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti, ampliamenti e demolizioni nonché tutti gli interventi inerenti all'utilizzazione ed alla protezione del paesaggio.

Art. 5

Scopi, effetto

1. Gli scopi principali del piano regolatore sono:

- a) l'utilizzazione razionale del territorio e lo sviluppo armonico del Comune;
 - b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze di interesse pubblico nel campo delle costruzioni;
 - c) un'opportuna organizzazione di tutti gli interventi;
 - d) la tutela e l'avvaloramento del paesaggio in genere, delle bellezze naturali e dei monumenti in particolare.
2. Il PR crea con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni previste.

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 6

Condizioni per l'edificabilità di un fondo

L'edificabilità di un fondo è ammessa alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se gli edifici o gli impianti previsti sono conformi alla funzione stabilita del PR per la zona di utilizzazione della quale sono inseriti
- b) se è urbanizzato (art. 67 e 77 LALPT)
- c) se sono rispettate tutte le condizioni previste dal diritto federale, cantonale e comunale.

Art. 7

Definizioni

1. Definizioni contenute nella legge edilizia

Per le definizioni dell'indice di sfruttamento, dell'indice di occupazione, della superficie utile lorda, della superficie edificabile, della superficie edificata, delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure la sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali valgono le norme della LE e del RLE.

2. Linea di arretramento

La linea di arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire verso l'oggetto a cui è riferita; essa vale sia per le nuove costruzioni che per ricostruzioni ed interventi di ampliamento.

La linea di arretramento si applica per edifici ed impianti che sporgono dal terreno, non vale invece per piccoli manufatti quali recinzioni, pergolati, ecc. alla condizione che non vengano pregiudicate le condizioni di sicurezza del traffico.

3. Indice di edificazione

L'indice di edificazione (I.e.) è il rapporto tra il volume della costruzione, calcolato secondo la norma SIA n 416, e la superficie edificabile del fondo.

Esso trova applicazione nella zona artigianale (Ar).

4. Costruzioni accessorie

Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un edificio

principale, che:

- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale;
- non superino l'altezza di ml 3.00 e la lunghezza di facciata di ml 6.00 (per posteggi coperti e non chiusi lateralmente può essere ammessa una lunghezza maggiore).

Art. 8

Distanze

1. Distanza da confine

La distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle rispettive norme di zona (v. art. 42 NAPR e segg.).

2. Convenzione tra privati e edificazione a confine

Il Municipio può derogare alle distanze da confine con il consenso del proprietario del fondo contiguo che assume la maggior distanza, si da garantire quella tra edifici. L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.

L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.

Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.

3. Distanza tra edifici

a) La distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.

b) La distanza verso edifici su fondi contigui, sorti prima dell'entrata in vigore del precedente PR (1 settembre 1976) deve essere di almeno m 6.00, ritenuto che sia comunque ossequiata quella minima da confine stabilita dalle presenti norme (art. 45 - 49 NAPR).

c) La distanza tra edifici situati sullo stesso fondo deve essere di almeno m 6.00.

Questo limite non si applica nella zona NV e tra edifici principali e costruzioni accessorie.

Per quanto concerne la distanza tra edifici all'interno di un piano di quartiere si rimanda all'art. 13 NAPR.

4. Sopraelevazioni di edifici esistenti

Nel caso particolare di sopraelevazione - di un unico piano - di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR 1 settembre 1976 le distanze esistenti dai confini e dagli edifici possono essere mantenute alla condizione che l'indice di sfruttamento, l'indice di occupazione e l'altezza

massima della costruzione rispettino i limiti del PR per la zona nella quale il fondo è inserito.

5. Distanza verso l'area pubblica

- a) la distanza di una costruzione verso un'area pubblica (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona;
- b) la distanza verso piazze e strade senza linee di arretramento è:
 - ml 5.00 dal ciglio delle strade cantonali;
 - ml 4.00 dal bordo esterno del campo stradale, compreso il marciapiede;
 - ml 3.00 dal ciglio dei sentieri pedonali;
 - ml 4.00 verso piazze e posteggi.

Il Municipio può concedere deroghe agli arretramenti sopra elencati in caso di trasformazione, riattamento o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico.

Sono riservate le competenze del Dipartimento per quanto concerne la distanza dalle strade cantonali.

Le distanze di cui sopra non si applicano alle zone dei nuclei Nv, Nc, per le quali sono da rispettare gli allineamenti storici.

6. Distanze dai corsi d'acqua

Per le distanze dai corsi d'acqua vale l'art. 35 RLE unitamente alle direttive federali in materia.

7. Distanza dal bosco

Tutte le costruzioni devono distare almeno 10.00 metri dal limite del bosco fissato dall'autorità forestale in base alle direttive per l'accertamento.

Deroghe alle distanze dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente inedificabile il fondo.

In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere almeno di m 6.00.

8. Distanza per costruzioni accessorie

Le costruzioni accessorie possono sorgere:

- a confine o a ml 1.50 verso un fondo libero;
- ml 3.00 da edifici principali senza aperture su fondi contigui;
- ml 4.00 da edifici principali con aperture su fondi contigui;
- in contiguità con costruzioni accessorie di fondi confinanti.

Art. 9

Corpi tecnici e rampe d'accesso

1. Sono considerati tali quei corpi che sporgono oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso, quali i vani per scale di accesso al tetto, i torrioni per gli ascensori, i comignoli, i collettori solari, le uscite di sicurezza. Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili con la loro funzionalità.

I corpi tecnici non sono considerati nel computo dell'altezza dell'edificio quando sporgono non più di m 2.00 dalla quota di gronda del tetto.

2. L'altezza dell'edificio è misurata dalla quota d'entrata di garages e depositi seminterrati, quando l'ingombro delle rampe e degli accessi occupa più della metà della lunghezza di facciata.

Art. 10

Gradi di sensibilità al rumore

In conformità alle direttive dell' OIF (Ordinanza sull'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1985), il piano regolatore stabilisce i seguenti gradi di sensibilità al rumore:

- a) alle zone residenziali Nv, Nc, CPM, Ri, Rsi, Re **e alle zone AP/EP** è attribuito grado di sensibilità fonica II;

- b) alla zona Ar (artigianale), alla zona Nm (nucleo di montagna), **all'area di campeggio "Ai Cembri"** e alla zona agricola è attribuito il grado di sensibilità fonica III.

Per le relative prescrizioni si rimanda all'OIF.

Art. 11 **Muri di sostegno**

Sono ammessi muri di sostegno (costruiti a confine con fondi e strade private) che non superino l'altezza di ml 1.50. Sono ammessi muri di sostegno scalari ad una distanza pari a 3 volte l'altezza del muro sottostante.

Il Municipio ha la facoltà di imporre le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio.

Il Municipio in casi particolari può concedere delle deroghe entro i limiti stabiliti dalla LE.

Art. 12 **Opere di cinta e siepi**

Le opere di cinta (muri, recinzioni, siepi vive, cancellate) non devono superare l'altezza i m. 1,50.

Verso strade, piazze e aree pubbliche le siepi possono essere piantate ad una distanza minima di m. 0,50 dal confine.

La posa di siepi non deve compromettere la visuale per il traffico.

E' richiesta la regolare manutenzione delle siepi che si affacciano sull'area pubblica; in caso di inadempimento il Municipio può provvedere al taglio dei rami sporgenti, addebitando le relative spese al proprietario.

All'interno delle zone di nucleo (Nv e Nc) le opere di cinta devono adattarsi - per tipologia e uso di materiali - alle preesistenze e non devono sottostare quindi ai limiti di altezza sopraccitati.

La struttura di muri e cancellate a confine con aree pubbliche deve essere in grado di sopportare la pressione provocata dal servizio calla neve.

In caso di danni provocati ad opere non idonee il Municipio declina ogni responsabilità.

Art. 13 **Piano di quartiere**

Il Municipio, d'intesa con le autorità cantonali competenti, può accordare condizioni particolari per piani di quartiere ai sensi dell'art. 55 LALPT, allo scopo di favorire la realizzazione di complessi urbanisticamente validi. Per

l'ottenimento delle facilitazioni devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la superficie del fondo deve essere di almeno 4'000 mq;
- b) il complesso deve essere realizzato secondo il piano approvato. L'edificazione deve costituire un assieme armonico, particolarmente qualificante per l'inserimento ambientale e per l'impostazione planovolumetrica.
- c) il progetto deve prevedere:
 - la separazione del traffico veicolare da quello pedonale;
 - la disposizione funzionale delle aree di posteggio;
 - la sistemazione di una adeguata area attrezzata per il gioco dei bambini in posizione soleggiata (area minima: 15% della superficie edificabile del fondo);
 - una corretta concezione del risparmio energetico;
 - eventuali esigenze supplementari richieste dal Municipio a dipendenza della situazione e del caso specifico.

Per i piani di quartiere il Municipio può concedere:

- un abbuono dello 0.1 all'indice di sfruttamento;
- **(stralcio)**
- riduzioni alla distanza minima tra edifici all'interno dell'area oggetto del piano di quartiere.

Le concessioni suddette possono essere rilasciate anche a diversi proprietari che si siano accordati per un'edificazione in comune nel rispetto dei presupposti di base per un piano di quartiere.

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO

Art. 14 **Area** **forestale**

1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.

Essa è inserita nel PR a titolo indicativo ad eccezione del suo margine a contatto con le zone edificabili (definito da accertamento forestale approvato dal Consiglio di Stato, conformemente all'art. 10 LFo).

2. In caso di dissodamento la superficie dissodata è attribuita alla zona di utilizzazione per la quale il dissodamento è stato autorizzato.
3. Se in seguito ad accertamento l'autorità competente non riconosce più il carattere boschivo ad una superficie designata dal PR quale area forestale, la stessa sarà considerata attribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa.
4. L'attribuzione ad una zona edificabile, in particolare di aree esterne o marginali al perimetro del territorio edificabile, è soggetta a variante di PR.

Art. 15

Zona agricola

La zona agricola, comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.

Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.

Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione, sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.

L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

Per le costruzioni trasformate a scopo residenziale o turistico, ubicate in zona agricola prativa, non è ammessa la recinzione dei fondi o la creazione di ostacoli alla razionale coltivazione del terreno.

Art. 16

ZAGP Zona agricola particolare

1. La zona agricola particolare (ZAGP) include i prati secchi dell'inventario federale. Essi presentano contenuti floristici e faunistici di grande valore che devono essere conservati.
2. Le superfici incluse in questa zona vanno mantenute a prato mediante uno sfalcio annuale tardivo.

Qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori naturalistici presenti, ad esempio l'uso di fertilizzanti chimici, è assolutamente vietato. Per la definizione esatta dei limiti degli oggetti, delle modalità di gestione e dei contributi cantonali e federali, si rimanda ai contratti di gestione che il Cantone stipula con gli agricoltori.

3. Il Comune sorveglia lo stato delle ZAGP e organizza con le Autorità cantonali competenti i necessari interventi di gestione qualora non vi provvedessero i privati.

Art. 17

Paesaggi di importanza nazionale

1. I paesaggi indicati nell'inventario federale IFP vanno rispettati. Ogni intervento che possa alterare i valori presenti va sottoposto a perizia naturalistica e paesaggistica, sentite le autorità cantonali competenti in materia.

Art. 18

Paesaggio palustre

1. Gli interventi e le utilizzazioni all'interno della zona palustre devono conformarsi alle disposizioni federali e cantonali in materia, in particolare all'art. 23d della Legge federale sulla protezione della natura (LPN, 1966) e all'Ordinanza federale sulle zone palustri (OZP, 1996).
2. Il PR promuove la gestione delle zone palustri di pregio e il coordinamento delle utilizzazioni agricole, forestali, turistiche e sportive nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale ed ecologico.
3. Ogni modifica d'uso del suolo che ecceda la gestione agricola e forestale corrente, deve essere preventivamente notificata alle autorità cantonali competenti.

Art. 19

ZPN1 Zona di protezione della natura

1. La zona di protezione della natura ZPN1 indicata nel piano del paesaggio in colore verde, comprende aree di particolare valore naturalistico. I loro contenuti sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti.
2. In questa zona sono ammessi solo interventi di manutenzione,

gestione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali protette. E' inoltre consentita una gestione estensiva del bosco basata sui principi della selvicoltura naturalistica.

3. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato della zona di protezione della natura ZPN1 e promuove, se necessario, l'elaborazione di piani di gestione.
Per ogni intervento dev'essere richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente.
4. Sono vietati in particolare:
 - l'uccisione e la cattura di **animali al di fuori delle specie cacciabili e pescabili ai sensi della legislatura vigente in materia;**
 - l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
 - il deposito di materiale di qualsiasi genere;
 - la raccolta e la manomissione di vegetali (la gestione agricola è concessa se conforme alle esigenze di manutenzione e di gestione);
 - ogni forma di occupazione anche temporanea;
 - l'accesso nelle zone umide paludose.

Deroghe per la raccolta di animali o piante a scopi scientifici possono essere concesse dal competente Ufficio cantonale.

5. Sono inoltre vietati gli interventi fuori ZPN1 che direttamente e indirettamente possano recare pregiudizio ai valori tutelati.
6. Le zone di protezione della natura inserite nel PR sono:
 - i prati magri esclusi dalla zona agricola;
 - le zone umide;
 - i luoghi di riproduzione di anfibi;
 - i boschi golenali;
 - il parco naturale del Pertusio.

Art. 20
ZPN2
Zona di
protezione
della natura

1. La zona di protezione della natura ZPN2 comprende le aree di rispetto attorno alla ZPN1, ai corsi d'acqua ed alle acque stagnanti ed alle loro rive naturali.

2. Sono ammessi solo interventi compatibili con le finalità di protezione della zona ZPN1, quali l'attività agricola di tipo estensivo e la gestione estensiva del bosco basata, sul criterio della selvicoltura naturalistica.
3. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato della zona di protezione della natura ZPN2.
Per qualsiasi intervento (concimazione, bonifica, captazione d'acqua, ecc.) dev'essere richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente.
4. Sono vietati in particolare:
 - l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
 - le modifiche importanti della morfologia del terreno;
 - le opere di drenaggio e di bonifica;
 - l'occupazione del suolo e l'edificazione di qualsiasi genere anche temporanee;
 - la campicoltura;
 - l'uso di fertilizzanti chimici.

Deroghe possono essere concesse dal competente Ufficio cantonale.

5. Possono essere ammessi interventi su edifici ed infrastrutture esistenti, alla condizione che questi rientrino nel criterio della manutenzione straordinaria (lavori di modesta importanza intesi a conservare lo stato e l'uso delle strutture).

Art. 21

Elementi naturali e strutture protetti

1. Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel piano del paesaggio con un cerchietto nero e da una delle seguenti lettere:
 - (A) i muri a secco;
 - (B) i singoli alberi;
 - (C) le doline e le grotte;
 - (D) i formicai di formica del gruppo Rufa;
 - (E) la selva castanile;

e inoltre tutti i corsi d'acqua, le acque stagnanti e le loro rive naturali.

2. In generale, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa pregiudicare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico degli elementi naturali protetti. Deroghe possono essere concesse dal Municipio d'intesa con l'autorità cantonale competente.
3. Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorvegliate dal Municipio, il quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione qualora non lo facessero i proprietari. Ogni intervento va elaborato d'intesa con le autorità cantonali competenti.
4. Il Municipio segnala mediante raccomandata ai proprietari la presenza sui loro fondi di elementi naturali protetti al momento dell'entrata in vigore del PR.

Art. 22

ZRC

Zona di rispetto del pino cembro

1. La zona di rispetto del pino cembro comprende alcuni contesti territoriali caratterizzati dalla marcata presenza di cembri maturi. Per queste aree il PR ha come finalità la tutela della specie presente, sono pertanto esclusi interventi di taglio o in grado di provocare il degradamento dell'esistente carattere paesaggistico.
2. Le zone di rispetto del pino cembro segnalate nel piano del paesaggio sono:
 - Croce Portera;
 - fra Acquacalda e Pozzetta;
 - Selva Secca;
 - Bosco di Campo Solario;
 - Pos Ghéna.

Art. 23

ZRS

Zona di rispetto delle siepi

1. La zona di rispetto delle siepi comprende aree aperte ancora molto ricche di elementi boscati quali siepi naturali e boschetti. In queste aree deve essere mantenuta l'esistente struttura a mosaico degli ambienti; è quindi vietata l'eliminazione su grandi superfici di questi elementi boschivi.
2. I proprietari sono tenuti a richiedere i permessi di taglio alle autorità comunali. Queste danno il loro preavviso sentite le autorità cantonali competenti. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato delle ZRS ed impone interventi di ripiantagione di siepi qualora queste fossero state eliminate in modo abusivo.
3. Le zone di rispetto delle siepi indicate nel piano del paesaggio sono:
 - Scona - Lavorceno;
 - a est di Sommascona

Art. 24**ZG****Zona di
importanza
geologica**

1. La zona di importanza geologica include le aree particolarmente ricche di elementi e strutture naturali di origine geologica molto importanti per lo studio dei fenomeni carsici e tettonici della regione.
2. In queste aree è vietato qualsiasi intervento che possa pregiudicare i valori geologici presenti.
3. Le zone di importanza geologica indicate nel piano del paesaggio sono:
 - Pizzo Toira / Pian Ganna;
 - Croce Portera;
 - Selva Secca;
 - Cima del Muro/ Vallone di Casaccia;
 - Alpe Croce / Alpe Pertusio;
 - Pizzo Columbe / Canali di Campo Solario.

Art. 25**Acque**

Tutte le opere o lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica esistente devono tener conto degli obiettivi del PR.

Restano riservate le disposizioni dei competenti uffici cantonali.

Art. 26**Sorgenti e
captazioni
d'acqua potabile**

Per le zone di protezione delle sorgenti e delle captazioni d'acqua potabile fanno stato le disposizioni dei piani approvati dal Dipartimento il 19 aprile 1988 e del rispettivo regolamento. Per la definizione di nuove zone di protezione sono da osservare le prescrizioni della LIA e della LALIA, nonché le "Direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee" emesse dall'Ufficio federale della protezione dell'ambiente nell'ottobre 1977, e i successivi aggiornamenti.

Art. 27**ZPA
Zona di
protezione del
paesaggio**

1. Le zone di protezione del paesaggio comprendono aree di particolare valore paesaggistico. Ogni intervento deve dunque essere subordinato al rispetto delle caratteristiche e dell'armonia presenti nel territorio protetto.
2. In particolare sono vietate l'eliminazione di elementi naturali o storico-culturali caratteristici, grosse modifiche della morfologia del terreno, le coltivazioni in serra ed i vivai su grandi superfici e la costruzione di nuovi elettrodotti.
3. L'ubicazione, l'aspetto e le dimensioni di eventuali interventi edili ai sensi dell'art. 24 della LPT dovranno conformarsi alle finalità di protezione. La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato contenente indicazioni riguardanti tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni.
4. Le zone di protezione del paesaggio inserite nel PR sono:
 - la collina di Sina e la piana di Oltera;
 - il promontorio di Sanzill;
 - il Pizzo Colombe;
 - sponde alluvionali del Brenno della Grèina.

Art. 28**Beni archeologici**

I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3 LBC).

Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 1 LBC).

Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (art. 15, cpv. 2 LBC).

Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo

immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (art. 15, cpv. 3 LBC).

Art. 29

**Zona di
Interesse
archeologico**

Le zone di interesse archeologico, denominate San Colombano, Sina, Pianezza (castello) e Ospizio di Camperio, sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39).

Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nella zona di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico".

L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

Art. 30

Beni culturali

1. I beni culturali indicati nel piano del paesaggio con un quadratino rosso (beni iscritti nell'elenco dei monumenti storici ed artistici del Ticino), rispettivamente con un cerchietto rosso (beni d'importanza locale) e con un cerchietto nero (oggetti di interesse artistico-ambientale) sono:
 - a) protetti dal Cantone:
 1. Chiesa parrocchiale di S. Martino al fmn 175
 2. **Cappella mortuaria** dell'abate Vincenzo d'Alberti, di V. Vela, nel cimitero al fmn 539
 3. Crocifisso ligneo nella cappella cimiteriale di S. Giuseppe al fmn 538

4. Villa denominata “Centralone” e annesso parco al fmn 543
 5. Oratorio di S. Rocco (Marzano) al fmn 20
 6. Due affreschi sulla casa Cerboni (Solario) al fmn 299
 7. Oratorio di S. Bartolomeo (Sallo) al fmn 499
 8. Oratorio di S. Colombano (Scona) al fmn 895
 9. Oratorio della Madonna delle Grazie (Sommascona) al fmn 1017
 10. Calice di rame dorato nell'oratorio di S. Defendente (Camperio) al fmn 1582
- b) protetti dal Comune:
1. Cà da Rivöi, edificio del sec. XVII, in legno con basamento in pietra al fmn 156
 2. Stalla in legno con pilastri d'angolo al fmn 173 (Chiesa)
 3. Biblioteca Vincenzo d'Alberti al fmn 535 (Chiesa)
 4. Cappella di S. Giuseppe, nel camposanto al fmn 539 (Chiesa)
 5. Casa comunale, edificio del XIX secolo con tetto a quattro falde al fmn 523 (Chiesa)
 6. Edificio ottocentesco con timpano centrale, al fmn 508 (Chiesa)
 7. Edificio ottocentesco a 2 piani con abbaino centrale al fmn 509 (Villa Antonietta)
 8. Edificio neoclassico al fmn 543
 9. Edificio del 1803 con giardino rialzato, dimora dell'Abate V. d'Alberti al fmn 68 (Marzano)
 10. Cappella di S. Maria Maddalena al fmn 355 (Solario)
 11. Edificio realizzato in parte (facciata sud) come Blockbau in tronchi di larice al fmn 741 e 742 (Lavorceno)
 12. Pio Istituto, edificio ottocentesco al fmn 621 (Lavorceno)
 13. Cappella S. Giacomo, con affreschi del secolo XVII al fmn 626 (Lavorceno)
 14. Residenza della famiglia Bolla, del secolo XVII, con stemmi al fmn 625 (Lavorceno)
 15. Casa Martinali, residenza barocca di carattere alpino del 1748 al fmn 928 (Tall)

16. Cappella votiva al fmn 961 (Sommascona)
 17. Chiesetta di S. Anna al fmn 2488 (Acquacalda)
 18. Oratorio di S. Domenico al fmn 2100 (Dötra)
 19. Oratorio di S. Sebastiano al fmn 2591 (Cumpiètt)
 20. Oratorio di S. Defendente al fmn 1582 (Camperio, vedi scheda n 6 allegata alle NAPR)
2. Sono vietati tutti gli interventi che potrebbero danneggiare la loro integrità, ostacolare la vista o degradare il carattere ambientale dei loro immediati dintorni.
- I proprietari hanno l'obbligo di conservare decorosamente gli oggetti segnalati.
3. Per i beni protetti a livello cantonale qualsiasi intervento è subordinato al preavviso della Commissione cantonale dei beni culturali.
4. Per i beni protetti a livello locale il Municipio può prescrivere le misure atte a salvaguardare i loro contenuti di interesse artistico e culturale, la loro visibilità ed il contesto ambientale.
Ornamentazioni e decorazioni all'interno degli edifici e sulle facciate devono essere salvaguardate.
- Sugli edifici residenziali segnalati come beni protetti possono essere eccezionalmente ammessi ampliamenti limitati alle facciate e strutture secondarie, alla condizione che gli interventi siano compatibili con le finalità della protezione, il rispetto del carattere formale dell'edificio, e del contesto ambientale nel quale sono inseriti.
5. Sono indicati con un cerchietto nero gli oggetti di interesse artistico (affreschi, decorazioni, fontane, manufatti, ecc.) che contribuiscono ad arricchire e a diversificare le qualità ambientali del territorio. Allo scopo di poter definire con i proprietari possibili soluzioni per la salvaguardia delle testimonianze segnalate, è richiesta l'autorizzazione del Municipio per qualsiasi intervento che modifica il loro stato attuale.

Art. 31

**Perimetro di rispetto
della frazione di Chiesa**

A tutela dei beni culturali d'interesse cantonale Chiesa parrocchiale e Centralone è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali.

All'interno di questo perimetro non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la

valorizzazione dei beni culturali. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nei perimetri di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.

Art. 32

**Edifici situati fuori
zona edificabile
(inventario)**

Gli interventi nel territorio comunale fuori delle zone edificabili definito dalla scheda 8.5 del PD "Paesaggio con edifici e impianti degni di protezione" devono mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico - architettonico, paesaggistico e culturale.

Gli edifici fuori zona edificabile sono stati attribuiti alle seguenti diverse categorie:

- meritevole di conservazione
dove è ammesso il cambiamento
di destinazione (categoria 1a)
- oggetto culturale (categoria 1c)
- rustico agricolo (categoria 1d)

- diroccato non ricostruibile (categoria 2)
- già trasformato (categoria 3)
- edificio rilevato (categoria 4)

La tabella della valutazione fa stato quale documento che designa la categoria in cui ogni edificio è stato classificato.

La classificazione non è valida a tempo indeterminato; essa potrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato. In particolare ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione degli edifici meritevoli di conservazione è necessario che gli stessi presentino ancora le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione.

1. Norme edilizie

L'utilizzazione a scopo di residenza primaria è di principio esclusa al di sopra della curva di livello di 900 m.s.m. Quelle esistenti possono essere mantenute.

(stralcio)

1.1 Per la riattazione o la trasformazione degli edifici meritevoli di conservazione (categoria 1a - 1d):

- a) Gli interventi devono riflettere le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo.
- b) Facciate:

I muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma originale. Non è consentito l'innalzamento di muri perimetrali, se non per ristabilire la quota della corona originaria, così come non è permessa la sostituzione di muri perimetrali perché pericolanti, bisogna invece rinforzarli (internamente) per poter così mantenere la facciata originale. Di regola finestre e prese luce originali in facciata vanno mantenute. Modifiche d'apertura o nuove aperture sono ammesse solo in via eccezionale quando non sia assicurato un minimo di ventilazione e d'illuminazione. Per serramenti, imposte, porte e parapetti si prescrivono materiali e caratteristiche architettoniche uguali o simili a quelle del fabbricato originale.

c) Aperture:

Nuove aperture, nel caso la trasformazione concessa lo richiedesse, dovranno assumere le dimensioni e le proporzioni di quelle degli edifici esistenti tipici della zona.

d) Balconi:

Nuovi balconi non sono ammessi.

e) Tetti:

Il rifacimento del tetto è concesso, esso deve rispettare l'orientamento del colmo del tetto, la pendenza delle falde, la sporgenza e le quote originali.

Il materiale di copertura deve adeguarsi alla tipologia predominante della zona.

La posa di pannelli solari è ammessa purché non alteri l'immagine dell'edificio o del nucleo a cui appartiene. I pannelli dovranno avere superficie limitata e posati nella posizione visivamente meno percettibile. La posa di lucernari di qualsiasi genere è esclusa.

f) Ampliamenti:

La trasformazione di edifici meritevoli di conservazione non deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT).

Una deroga all'altezza dell'edificio per assicurare le minime esigenze di abitabilità dei locali può essere concessa da parte del Dipartimento.

Gli elementi architettonici deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, devono essere soppressi al più

tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base delle presenti norme.

1.2 Per gli edifici diroccati (non ricostruibili):

Non è ammessa la ricostruzione di questi edifici.

1.3 Per gli edifici rustici già trasformati:

Sono ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria (lavori di modesta importanza intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto esterno né della destinazione) e di recupero di parti originali.

Gli elementi architettonici deturpanti, in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, devono essere soppressi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici ammessi in base delle presenti norme.

1.4 Per gli edifici rilevati:

Gli interventi edificatori sono ammessi in conformità agli art. 22 cpv. 2 lett. a e art. 24 LPT.

2. Sistemazione esterna e tutela dell'esercizio dell'agricoltura:

I seguenti punti sono essenziali:

- a) L'obbligo della gestione dei fondi (generalmente basta uno sfalcio annuale delle superfici prative) al fine di evitare al bosco di invaderli.
- b) La limitazione alle piante ornamentali di specie locali.
- c) Il divieto di erigere recinzioni se non in funzione di uno sfruttamento agricolo del fondo.
- d) Le tradizionali recinzioni in pietra devono essere mantenute, così come altri manufatti tradizionali (fontane, ecc.).
- e) La sistemazione del terreno circostante non deve modificare percorsi storici esistenti.
- f) La sistemazione del terreno è finalizzata alla conservazione e al recupero del paesaggio agricolo caratteristico. Non sono ammessi interventi di modifica della struttura e dell'andamento naturale del terreno, ma solo la sistemazione contenuta dello stato naturale del fondo.

Valgono inoltre i seguenti criteri:

E permessa la recinzione dell'area sugli immediati dintorni dell'edificio, avente funzione di orto o parcheggio al servizio dell'abitazione.

- g) La trasformazione non deve esigere l'attuazione di nuove infrastrutture per il traffico (art. 24 cpv. 3 OPT); l'autorizzazione a riattare o trasformare non da nessun diritto ad eseguire un accesso carrozzabile, neanche in futuro.
- h) I proprietari e gli utenti di edifici trasformati, situati fuori dalle zone edificabili, devono tollerare le immissioni derivanti da un corretto esercizio dell'agricoltura sui terreni circostanti.

3. Impianti tecnici:

I seguenti punti sono essenziali:

- a) La definizione del sistema di smaltimento (individuale o collettiva) delle acque residuali e la valutazione del rischio idrogeologico e valangario.
- b) La scelta del sistema di approvvigionamento in acqua potabile, l'autorizzazione a ripristinare un rustico non crea diritti particolari per quanto riguarda l'approvvigionamento.
- c) L'accessibilità all'edificio, in ogni periodo dell'anno, ritenuto - in particolare - che il Comune non intende effettuare un servizio di calla neve.

4. Requisiti per la domanda di costruzione:

Tutti gli interventi sugli edifici e sui terreni annessi agli stessi sono soggetti a domanda di costruzione conformemente alle disposizioni della Legge Edilizia.

La domanda di costruzione dovrà essere completata da una documentazione fotografica dell'edificio e delle sue adiacenze.

Dalla documentazione si dovranno comprendere inoltre la destinazione, la volumetria e i materiali che si intendono utilizzare.

Qualora ci fossero monumenti storici particolari (dipinti o altro) si invita a farne segnalazione al momento dell'inoltro della domanda.

Art. 33

Nm

**Zona dei nuclei
di montagna**

1. **I nuclei meritevoli** di montagna comprendono gli insediamenti tradizionali di Anveuda, Camperio, Cumpiètt e Dötra, indicati sul piano di dettaglio in scala 1 : 1'000
2. **All'interno dei nuclei meritevoli di montagna valgono le disposizioni dell'art. 32 NAPR. Si richiamano inoltre le normative di protezione delle componenti paesaggistiche e naturalistiche.**

Art. 34

Piana di Campra e Centro di sci nordico

1. Il comprensorio della Piana di Campra, indicato nel piano del paesaggio 1 : 5000 con un bordo nero quadrettato, costituisce un contesto fluviale di notevole interesse tanto per i suoi contenuti naturalistici e paesaggistici che per le attività antropiche tradizionali e turistico-sportive.
2. Per il consolidamento delle attività del _Centro di sci nordico di Campra, riconosciute di interesse regionale, sono ammessi, con il preavviso delle istanze cantonali competenti:
 - a) l'utilizzazione per la pratica dello sci invernale di aree e piste non vincolate da interessi naturalistici. A questo scopo i proprietari devono provvedere alla rimozione invernale di recinzioni e sbarramenti che ostacolassero lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) **la manutenzione** degli esistenti impianti ed edifici inseriti in zona AEPP (vedi scheda allegata n. 1);
 - c) **ampliamenti importanti di strutture esistenti, cambiamenti importanti di destinazioni d'uso e nuove costruzioni sono ammesse solo sulla base di un piano di quartiere obbligatorio che soddisfi i seguenti requisiti:**
 - **Utilizzazioni ammesse**
Sportive, turistiche-alberghiere, paralberghiere e di servizio che sono in relazione con le attività di interesse pubblico del Centro.
 - **Indirizzi progettuali**
La nuova edificazione ed il riordino edilizio degli impianti esistenti devono poggiare su una concezione urbanistica unitaria e qualificata, sul corretto inserimento paesaggistico delle nuove volumetrie e sul rispetto ambientale del particolare contesto territoriale e del luogo.

Gli accessi veicolari e la sistemazione dei posteggi non devono causare inconvenienti alla viabilità principale.

Deve essere ricercata la massima sicurezza e continuità di fruizione per gli spazi e le aree riservate dai pedoni.

Possibilità di realizzazione a tappe alla condizione che ogni fase disponga della relativa quota di infrastrutture.

- **Prescrizioni edilizie**

Volume edificato **22'000 m³**

Superficie edificata massima **5'000 m²**

- d) gli interventi edilizi e di sistemazione esterna devono risultare compatibili con gli obiettivi di protezione del paesaggio palustre (vedi art. 18 NAPR) ed essere improntati alla riqualifica ambientale del contesto territoriale.

Art. 35

Campeggi

1. Acquacalda, campeggio "ai Cembri"

L'area del campeggio - riconosciuto ai sensi della legge cantonale sui campeggi del **26 gennaio 2004** - è indicata sulla scheda n 2, allegata alle presenti norme.

Interventi di sistemazione devono rispettare il particolare contesto territoriale ed essere allineati con gli obiettivi propugnati dal PR. Le condizioni di uso e di gestione dell'impianto sono dettate dalla legislazione cantonale in materia.

2. Campeggi occasionali e di emergenza devono essere autorizzati dal competente Ufficio cantonale, secondo i disposti della legislazione in materia.

Art. 36

Zona ricreativa estiva ai Pini

Nel comprensorio in località ai Pini, indicato nel piano del paesaggio come zona idonea per la ricreazione estiva sono ammesse utilizzazioni per lo svago e ristoro alla condizione che siano compatibili con le finalità di protezione della natura e con le esigenze dell'attività agricola e della gestione forestale.

(stralcio)

Il Municipio promuove il coordinamento con le altre utilizzazioni (attività agricola, tiro militare, protezione della natura) del comprensorio, e procede - d'intesa con l'autorità cantonale competente - alla definizione di accordi con i diretti interessati per la realizzazione degli interventi necessari.

Art. 37
Territorio
per attività
militari

Nel piano del paesaggio 1 : 5000 sono riportate – a titolo indicativo – le zone di tiro militare per l'artiglieria. Le utilizzazioni di queste parti di territorio soggiacciono alle competenze del diritto federale, tenuto conto degli obiettivi del piano regolatore, dei tempi di sfruttamento agricolo, delle esigenze di protezione della natura e del paesaggio e di eventuali altre disposizioni legali vigenti sul comprensorio.

La concessione per tiri, localizzazione della truppa ed eventuali costruzioni di carattere militare è subordinata all'autorizzazione del Municipio il quale ha la facoltà di ricorrere a disposizioni speciali (contratto, convenzione, ecc.).

Art. 38
Territorio senza
destinazione
specificata

Il territorio senza destinazione specifica comprende tutte le aree per le quali non sono previste utilizzazioni e obiettivi pianificatori particolari. Tutto questo territorio è soggetto alle disposizioni dell'art. 24 LPT e della legislazione cantonale di applicazione.

Art. 39
Punti di vista
(protezione del
panorama)

Per la protezione della visuale il PR indica alcune tratte stradali panoramiche, da rispettare e valorizzare.

A questo scopo il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, ha facoltà di imporre restrizioni all'ubicazione e all'altezza di nuove costruzioni e di piantagioni.

Art. 40
Zone esposte a
pericolo naturale

Le zone di pericolo sono state riportate in base al *catasto dei territori soggetti a pericoli naturali (pericolo di valanghe o rischio idrogeologico)* adottato dal

Consiglio di Stato il 4 marzo 1997. Inoltre a titolo indicativo, sulla scorta delle informazioni generali contenute nello studio IGIC 1991 (Istituto geologico ed idrologico cantonale, oggi Istituto di scienze della terra) per le aree più periferiche del comprensorio comunale.

Esse si distinguono in:

1. Zone soggette al pericolo di valanghe

a) Zona rossa

(pressione della valanga inferiore a 30 KN/mq con periodicità fino a 30 anni e con pressione superiore a 30 KN/mq con periodicità fino a 300 anni)

In questa zona sono in generale proibite costruzioni e installazione ammesse a titolo d'eccezione dal diritto federale (LPT).

Ricostruzioni, riattazioni e nuove costruzioni destinate al soggiorno (anche solo temporaneo e provvisorio) di persone o al ricovero di animali in periodi nei quali esiste un pericolo di valanghe, non sono autorizzate se non quando queste risultino assolutamente indispensabili nell'ubicazione in questione per soddisfare i bisogni dell'agricoltura e della selvicoltura.

Riattazioni e trasformazioni di edifici già utilizzati a scopo residenziale possono essere autorizzati quando l'intervento porta alla diminuzione del rischio, quando cioè non viene aumentato il numero di persone sottoposte a pericolo e quando migliorano considerevolmente le misure di sicurezza.

b) Zona blu

(pressione della valanga inferiore a 30 KN/mq con periodicità da 30 a 300 anni)

In questa zona l'attività edificatoria è ammessa con riserva, e solo alla condizione che l'intervento non porti ad importanti concentrazioni di persone.

Ampliamenti e riattazioni di edifici esistenti sono ammessi a titolo eccezionale quando non vi è apprezzabile aumento di persone sottoposte a rischio.

Tutti gli interventi in zona di pericolo valangario (rossa e blu) devono rispettare le raccomandazioni della norma SIA n 160, come pure le direttive federali in materia di valanghe.

2. Zone soggette a pericolo geologico ed idrologico

a) per le zone di pericolo riportate a titolo indicativo nel piano del paesaggio 1:5000 ogni intervento che modifica l'esistente conformazione naturale del terreno o che comporta una presenza apprezzabile di persone deve essere preavvisato dall'Istituto cantonale di scienze della terra

b) per le zone di pericolo riportate nei piani in scala 1:2500 valgono le seguenti disposizioni:

- Zona esposta a elevato pericolo
Sono autorizzate solo modifiche, ampliamenti e trasformazioni senza cambiamento di destinazione, a condizione che non vi sia un sostanziale aumento di persone soggette al pericolo e che vengano prese misure costruttive di protezione diretta atte a ridurre notevolmente la vulnerabilità
- Zona esposta a medio pericolo
Oltre agli interventi sopraccitati sono autorizzate nuove costruzioni (se in zona edificabile), ricostruzioni e cambiamenti di destinazione, a condizione che l'indice di sfruttamento sia inferiore a 0,2 e che vengano adottate misure costruttive di protezione diretta in funzione degli effetti estremi del fenomeno.
- Zona esposta a basso pericolo
È permesso qualsiasi intervento edilizio nel rispetto delle disposizioni di PR, alla condizione che vengano adottate misure costruttive di protezione diretta in funzione degli effetti provocati.
Le misure protettive sono da effettuarsi unitamente all'intervento edilizio; i relativi costi sono a carico dei proprietari.
In tutte le zone di pericolo sono ammessi gli ordinari lavori di manutenzione.

3. Zone soggette a instabilità dei pendii

Le zone soggette a instabilità dei pendii sono state riprese sul PR a titolo indicativo sulla base del piano allestito dall'istituto di scienze della terra.

All'interno di queste zone qualsiasi nuova edificazione, come pure ogni intervento in grado di causare carichi destabilizzanti supplementari o di modificare la conformazione naturale dei pendii, devono essere verificate sulla base di una perizia geologica allestita da un ingegnere qualificato.

Art. 41

Depositi

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere salvo nelle zone appositamente riservate dal Municipio d'intesa con le autorità cantonali competenti.

Art. 42

Circolazione con motoslitte

Per motivi di protezione della natura e del paesaggio è vietato l'uso di motoslitte al di fuori della rete viaria e delle strade agricole aperte al pubblico transito.

La circolazione con motoslitta sui percorsi aperti al traffico è comunque a rischio e a pericolo del guidatore.

B. PIANO DELLE ZONE

Art. 43

Finalità

La divisione del territorio comunale in zone è stabilita dal piano delle zone che ne precisa i caratteri, la tipologia delle costruzioni, i requisiti ed i vincoli edificatori.

Sono stabilite le seguenti zone:

Zona del nucleo di villaggio	Nv
Zona di completazione del nucleo	Nc
Comparto di protezione del complesso monumentale	CPM
Zona intensiva	Ri
Zona residenziale semi intensiva	Rsi
Zona residenziale estensiva	Re
Zona artigianale	Ar

Art. 44

Nv

Nucleo di villaggio

1. La zona del nucleo di villaggio comprende il tessuto edilizio e gli spazi liberi al loro interno e sull'immediato contorno degli antichi agglomerati di Lavorceno, Marzano, Petullo, Sallo, Scona, Solario, Sommascona e Villa come indicato nei rispettivi piani di dettaglio in scala 1 : 1000.
2. **Utilizzazioni ammesse: residenziali, turistiche e piccole attività che dal profilo delle ripercussioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei.**
3. Manutenzione

E' prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di sostegno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abbandono.

Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensabile potatura e cura delle piante e delle siepi.

Il Municipio può ordinare le opere di risanamento che si rendessero necessarie; in caso di inadempimento vi provvede direttamente, addebitando le spese al proprietario.

4. Criteri d'intervento

Per la tutela del carattere architettonico, ambientale ed urbanistico dei nuclei e per la riqualificazione della loro funzione residenziale sono ammessi i seguenti interventi:

- a) il risanamento conservativo
- b) la demolizione

E' permessa la demolizione di edifici o di parti di edificio in palese stato di rovina, senza obbligo di ricostruzione, alla condizione che non ne risulti danno all'integrità del tessuto edilizio.

- c) la ricostruzione e nuova edificazione

la demolizione con obbligo di immediata ricostruzione può essere eccezionalmente ammessa per stabili e loro parti di scarso rilievo architettonico e culturale, che si trovano in stato di conservazione manifestamente precario, o che per tipologia ed organizzazione degli spazi non si adattano ad un idoneo recupero residenziale.

In caso di ricostruzione parziale è richiesto il corretto accostamento alle preesistenze, sia per espressione architettonica che per l'uso di materiali.

Per ricostruzioni totali e nuove edificazioni valgono le disposizioni dell'art. 44, par. 3 NAPR.

5. Risanamento conservativo

Il risanamento conservativo di edifici e manufatti implica il mantenimento dei loro principali caratteri morfologici e tipologici. E' consentita la possibilità di risanare e di riordinare le parti funzionalmente e formalmente carenti, come pure - in casi particolari - la ricostruzione

- a) in generale:

Sono ammessi interventi di riattamento e di trasformazione (cambiamento di destinazione d'uso) degli esistenti edifici.

Possono inoltre essere autorizzati ampliamenti, quando questi sono giustificati per migliorare le condizioni di abitabilità e alla condizione che risultino compatibile con l'impianto originario dell'edificio.

- b) In particolare le modalità d'intervento poggiano sul rispetto delle seguenti disposizioni edilizie:

tetto

La geometria generale del tetto, la sporgenza delle gronde, la pendenza delle falde devono essere sostanzialmente mantenute o comunque adeguarsi a quelle caratteristiche del nucleo.

Come materiale di copertura sono ammesse le piode o le tegole di cemento di colore grigio.

E' esclusa la formazione di squarci nei tetti per la creazione di terrazze. Compatibilmente con la qualità architettonica dell'intervento può essere tollerata la posa di lucernari di forma ridotta.

aperture

E' vietata la formazione di nuove aperture in palese contrasto con il carattere architettonico dell'edificio e con la composizione generale delle facciate contigue.

La chiusura può essere effettuata con ante in legno a ventola di tipo tradizionale o piene a tavole verticali.

Sono esclusi gli avvolgibili e le tapparelle a pacchetto posati all'esterno.

Nuovi portoni e porte devono adattarsi ai modelli tradizionali.

facciate

Le facciate sono da risanare in modo conforme alla loro situazione d'origine; eventuali rappezzi d'intonaco devono adeguarsi - come esecuzione e materiale - alle preesistenze.

In caso di sopraelevazione è richiesta la finitura della facciata in modo coerente con le parti esistenti.

Per il tinteggio sono da utilizzare colori derivanti da terre correnti.

balconi e ballatoi

Il Municipio può autorizzarne la realizzazione e la formazione di nuovi balconi quando questi si inseriscono correttamente nel disegno della facciata e si adeguano - per materiali, uso di tipologia e foggia - al contesto del nucleo.

sistemazione esterna

la sistemazione esterna dev'essere improntata sul rispetto dell'esistente contesto ambientale; in particolare sono da salvaguardare terrazzamenti, muri a secco in pietra ed altri manufatti tradizionali.

La formazione di terrapieni e la modifica dell'andamento naturale del terreno attorno alla costruzione non sono di regola ammessi.

Opere di recinzione e di pavimentazione devono adeguarsi alle caratteristiche del luogo.

Per le piantagioni ornamentali sono da privilegiare le specie indigene.

6. Distanze

Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto: in confine o a m 1.50;
- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
- verso un edificio con aperture: a m 4.00.

Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'accordo del confinante.

Verso le aree pubbliche devono essere rispettati gli allineamenti storici.

7. Spazi liberi di valore ambientale

Negli spazi liberi di valore ambientale indicati dai piani di dettaglio del nucleo non sono ammesse nuove costruzioni, con l'eccezione di piccoli manufatti per il deposito di attrezzi da giardino.

8. Posteggi

Essendo la formazione di posteggi privati e di autorimesse sovente in contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR, il Municipio farà uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 51 NAPR.

Art. 45

Nc

**Zona di
completazione
del nucleo**

1. La zona di completazione del nucleo comprende le aree sul contorno o all'interno della zona Nv, sulle quali sono ammesse nuove costruzioni.

Le costruzioni esistenti possono essere ristrutturare secondo il criterio del risanamento conservativo (v. art. 43 NAPR, par. 4) se di antica origine, oppure con interventi conformi alle tipologie dell'edificio (se di più recente realizzazione).

2. **Utilizzazioni ammesse: residenziali, turistiche e piccole attività che dal profilo delle ripercussioni ambientali sono compatibili con la struttura dei nuclei.**

3. Per le nuove edificazioni devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) il progetto di costruzione deve presentare una elevata qualità architettonica, in particolare per quanto concerne l'inserimento dell'edificio nel contesto del nucleo e per il suo eventuale accostamento verso le preesistenze;

b) l'ingombro planivolumetrico della costruzione deve adeguarsi a quella degli edifici circostanti. E' richiesto il mantenimento degli allineamenti esistenti verso l'area pubblica; deroghe possono essere concesse dal Municipio per l'eliminazione di strozzature stradali, alla condizione che non ne derivi uno scadimento ambientale;

c) il tetto deve essere a falde, con pendenze e sporgenze che riflettono quelle tradizionali.
Come materiale di copertura sono ammesse le piode e le tegole di cemento, di colore grigio;

d) l'aspetto architettonico delle nuove edificazioni non deve necessariamente richiamarsi al linguaggio tradizionale, ma può anche essere improntato su forme d'espressione contemporanea.
Le disposizioni elencate ai paragrafi a - c devono comunque essere tenute in considerazione.

e) attorno alle nuove costruzioni deve essere garantita un'adeguata superficie libera.
La sistemazione esterna deve inserirsi correttamente nel contesto del nucleo.

4. Manutenzione

E' prescritta la regolare manutenzione di edifici (in particolare dei tetti, delle facciate, delle grondaie e pluviali) e di manufatti (muri di recinzione e di sostegno, scalinate, pavimentazioni, ecc.) al fine di evitare il loro degrado ed abbandono.

Ai proprietari compete inoltre la regolare pulizia dei fondi liberi e l'indispensabile potatura e cura delle piante e delle siepi.

Il Municipio può ordinare le opere di risanamento che si rendessero necessarie; in caso di inadempimento vi provvede direttamente, addebitando le spese al proprietario.

5. Distanze

Per tutti gli interventi sono da rispettare le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto: in confine o a m 1.50;

- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
- verso un edificio con aperture: a m 4.00.

Deroghe alle distanze sopra menzionate sono ammesse unicamente con l'accordo del confinante.

Verso le aree pubbliche devono essere rispettati gli allineamenti storici.

6. Posteggi

Essendo la formazione di posteggi privati e di autorimesse sovente in contrasto con gli obiettivi di protezione propugnati dal PR, il Municipio farà uso delle facoltà di deroga previste dall'art. 51 NAPR.

Art. 46

CPM

Comprensorio di protezione del complesso monumentale

1. Allo scopo di salvaguardare le costruzioni e l'annesso parco, ubicati sul fondo mappale n. 543, l'edificabilità di questo particolare comparto è regolamentata nel senso che sono ammessi interventi di manutenzione e conservazione.

Nuovi edifici saranno autorizzati unicamente se proposti nell'ambito della valorizzazione dei fabbricati designati come beni culturali, e solo se il loro inserimento dal profilo paesaggistico e architettonico sarà ritenuto compatibile con le misure di protezione in vigore per i fabbricati esistenti.

2. Per i fondi mappali n. 541, 542 e 544 gli interventi ammessi comprendono la ristrutturazione, l'ampliamento e la ricostruzione degli esistenti edifici, nel rispetto del particolare contesto ambientale e delle finalità di tutela specificate al par. 1.

I parametri edificatori da rispettare in caso di ampliamento o nuove edificazioni sono quelli stabiliti per la zona Ri.

Art. 47

Ri

Zona

intensiva

1. Nella zona intensiva è permesso l'insediamento di abitazioni, attività commerciali, turistiche ed artigianali.

2. Prescrizioni per l'edificazione:
 - indice di sfruttamento massimo: 0.70
 - indice di occupazione massimo: 30%
 - distanza minima da confine: m 5.00
 - altezza massima dei fabbricati: m 13.00
 - tetto a falde; sono escluse le costruzioni con falde fino a livello del terreno naturale o sistemato
 - materiali di copertura ammessi: piode, lastre piane in eternit scuro, lastre di ardesia o tegole di cemento scure.

Art. 48

Rsi

**Zona residenziale
semi - intensiva**

1. Nella zona residenziale semi - intensiva è permesso l'insediamento di abitazioni, attività commerciali, turistiche ed artigianali.
2. Prescrizioni per l'edificazione:
 - indice di sfruttamento massimo: 0.60
 - indice di occupazione massimo: 30%
 - distanza minima da confine: m 4.00
 - altezza massima dei fabbricati: m 10.50
 - tetto a falde; sono escluse le costruzioni con falde fino a livello del terreno naturale o sistemato
 - materiali di copertura ammessi: piode, lastre piane in eternit scuro, lastre di ardesia o tegole di cemento scure.

Art. 49

Re

**Zona residenziale
estensiva**

1. Nella zona residenziale estensiva è permesso l'insediamento di abitazioni, attività commerciali, turistiche ed artigianali.
2. Prescrizioni per l'edificazione:

- indice di sfruttamento massimo: 0.50
- indice di occupazione massimo: 30%
- distanza minima da confine: m 3.00
- altezza massima dell'edificio: m 9.00
- tetto a falde; sono escluse le costruzioni con falde fino a livello del terreno naturale o sistemato
- materiali di copertura ammessi: piode, lastre piane in eternit scuro, lastre di ardesia o tegole di cemento scure.

3. Zona residenziale estensiva con obbligo di piano di quartiere

Per la parte del mappale n 36 evidenziata con un retino quadrettato nel piano di dettaglio 1:1000 l'edificabilità è vincolata all'allestimento di un piano di quartiere secondo i disposti della LALPT e dell'art. 13 NAPR. Sono applicabili le facilitazioni e gli abbuoni previsti all'art.13 NAPR.

Art. 50**Ar****Zona****artigianale**

1. La zona artigianale è destinata ad attività artigianali e commerciali.
2. Prescrizioni per l'edificazione:
 - indice di edificazione massimo: 5 mc/mq
 - distanza minima da confine: m 3.00
 - altezza massima dei fabbricati: m 10.00

Sono ammessi tetti piani o a falde.

Per tetti a falde sono ammesse coperture in eternit scuro, lastre di eternit tipo ardesia, tegole scure, lamiere grecate a struttura composita.

C. PIANO DEL TRAFFICO

Art. 51

Accessi

Gli accessi a strade o piazze pubbliche non devono arrecare disturbo alla circolazione.

In particolare:

- a) autorimesse chiuse con accessi direttamente sulle strade pubbliche o aperte al pubblico devono essere ubicate ad una distanza minima di ml 5.50 dal limite esterno del campo stradale o marciapiede.

Deroghe possono essere concesse dal Municipio per cancelli con comando a distanza situati lungo le strade di servizio e in casi di rigore, nel rispetto delle condizioni di sicurezza del traffico.

- b) Per una profondità di m 5.00 dalla proprietà pubblica l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%.

Il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe alla condizione che non sia pregiudicata la sicurezza del traffico.

Art. 52

Autorimesse e posteggi

Per costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti sostanziali è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS.

In particolare:

- 1 posto auto per ogni appartamento ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore;
- 1 posto auto per ogni 30 mq di superficie utile lorda per negozi e 40 mq di superficie utile lorda per uffici;
- per artigianato, industrie, laboratori il numero di posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda. Di regola vale la norma di 1 posto auto per addetto;
- 1 posto auto per ogni 8 mq di superficie utile lorda o ogni 4 posti a sedere per esercizi pubblici quali ristoranti e bar.
1 posto auto per ogni camera per alberghi, hotels e pensioni.

Nel caso di esercizi pubblici misti, cioè che comprendono le due categorie sopradescritte il computo del numero di posteggi od autorimesse deve essere fatto in senso cumulativo;

- per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS (Unione dei professionisti svizzeri delle strade) - SNV (Associazione Svizzera di normalizzazione)

Deroghe alle norme sopra menzionate possono essere concesse dal Municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse risultasse tecnicamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali dei nuclei.

In tal caso il Municipio impone un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio compreso il valore del terreno.

D. EDIFICI ED ATTREZZATURE D'INTERESSE PUBBLICO

Art. 53

AP - EP

Edifici ed
attrezzature
d'interesse
pubblico

La zona definita per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico comprende le aree segnate nel piano con colore verde.

I parametri edificatori di questi fondi sono così stabiliti:

1. Casa comunale
fmn 523

destinazione: amministrazione del Comune

edificabilità: secondo i criteri di risanamento conservativo (bene culturale).
Sono ammessi piccoli ampliamenti che non pregiudicano la tutela generale dell'edificio.
E' prevista la creazione di un posteggio più capiente sul lato nord e l'eliminazione di quello sul lato sud.

2. Magazzini comunali
fmn 540

destinazione: deposito materiale e locale tecnico

edificabilità: secondo le disposizioni zona Nc, tenuto conto degli obiettivi di protezione del complesso monumentale.

3. Abitazioni di interesse comunale
fmn 145

destinazione: residenze primarie, posteggi, area gioco

edificabilità: secondo i parametri edilizi della zona Rsi.
Obbligo di concepire l'edificazione secondo il criterio del piano di quartiere, con il quale saranno definite anche le dimensioni delle particelle, l'organizzazione della viabilità interna e degli accessi, la rete degli impianti tecnici, delle infrastrutture di interesse comune e un'area verde pubblica.

4. Scuola e palestra
fmn 155

- destinazione: istruzione, cultura, sport
- edificabilità: secondo disposizioni zona Nc, possibilità di ampliamento per formazione nuova sala multiuso (v. Museo Cà da Rivöi).
5. Scuola per l'infanzia
fmn 154
- destinazione: attività prescolastiche
- edificabilità: secondo disposizioni zona Nc.
6. Museo Cà da Rivöi
fmn 156
- destinazione: museo etnografico regionale
- edificabilità: restauro conservativo per edificio esistente (bene culturale).
Nuova edificazione per sala multiuso secondo volumetria e impianto urbanistico del progetto approvato 12.04.1998.
7. Chiese, oratori
fmn 175, ecc.
- destinazione: culto
- edificabilità: restauro conservativo.
8. Casa patriziale
fmn 701
- destinazione: residenza, attività culturali e commerciali, posteggio
- edificabilità: secondo disposizioni zona Ri.
16. Campi da gioco e aree svago
fmn 647, 648, 649, 653, 655, 660 e 756

destinazione: sport e svago

edificabilità: secondo piano di quartiere esteso a tutta l'area quadrettata (v. piano di dettaglio 1:1000).

Parametri edificatori per nuove costruzioni:
zona Ar (art. 49 NAPR).

17. Palazzetto sportivo e tennis
fmn 653

destinazione: attività sociali e sportive

edificabilità: I.o.: libero
h. max: come esistente
distanza minima da confine: m. 3,00

18. Pompieri e centro manutenzione strade
fmn 938

destinazione: magazzini e officina

edificabilità: come zona Ar

19. Accantonamento militare
fmn 733

destinazione: attività militari

edificabilità: secondo i parametri della zona Ar

Art. 54

AEPP

Attrezzature e costruzioni private di interesse pubblico

1. Le attrezzature e costruzioni di proprietà privata o di altri enti che svolgano funzioni di interesse pubblico, sono indicate sul PR con strisce di colore verde.
3. Allo scopo di garantire il consolidamento e lo sviluppo delle esistenti attività gli interventi sono regolamentati dalle seguenti prescrizioni particolari:
 20. Centrale dei telefoni
fmn 753 e 755

edificabilità: opere di servizio compatibili con l'attuale funzione

21. Centrale elettrica Ofible
fmn 1267

edificabilità: impianti di servizio compatibili con l'attuale funzione

22. Stand di tiro
fmn 2662, 2663 e 2664

edificabilità: impianti di servizio compatibili con l'attuale funzione

23. Colonia OTAF
fmn 1021

destinazione: attività sociali e ricreative

edificabilità: come zona Ri

24. Centro sci nordico di Campra
fmn 2369

destinazione: attività sportive, turistiche e alberghiere

edificabilità: secondo disposizioni art. 33, par. 2 NAPR e zona Ar (art. 49 NAPR)

E. SERVIZI PUBBLICI

Art. 55

Definizione

Il piano dei servizi pubblici specifica gli interventi inerenti all'acquedotto, alle canalizzazioni, alla depurazione e alla raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

I piani hanno carattere indicativo.

Art. 56

Acquedotto

Per l'acquedotto valgono le norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 57

Canalizzazioni

Per le canalizzazioni valgono le normative della legge federale contro l'inquinamento delle acque e relative ordinanze di applicazione, le norme della legge cantonale di applicazione e quelle dei rispettivi regolamenti.

Valgono inoltre tutte le disposizioni per le zone istituite dal Comune in base alla legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 58

Raccolta ed eliminazione rifiuti

I punti di raccolta sono evidenziati sul piano.

Per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti valgono le norme del "Regolamento raccolta ed eliminazione rifiuti del Comune di Olivone".

Zona AEPP per contenuti sportivi e turistico – alberghieri, secondo prescrizioni dell'art .34 NAPR

Area forestale

Limite boschivo accertato

Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa)

Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu)

scala 1 : 1'000

Scheda n 2**Campeggio "ai Cembri" di Acquacalda**

Zona campeggio

Area forestale

Bene culturale protetto dal Comune
17. Chiesetta di S. Anna (Acquacalda)

Zona di protezione della natura (ZPN1)

Corso d'acqua

Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa)

Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu)

scala 1 : 1'000

Scheda n 3

Posteggio in località Bolla

Area forestale

Limite boschivo accertato

Zona APEP (posteggio pubblico)

scala 1 : 1'000

Scheda n 4

Posteggio n. 1 in località Val Ambròsa

Area forestale

Limite boschivo accertato

Zona APEP (posteggio pubblico)

scala 1 : 1'000

Scheda n 5**Posteggio n. 2 in località Val Ambròsa**

Area forestale

Limite boschivo accertato

Zona APEP (posteggio pubblico)

Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona rossa)

Zona soggetta a pericolo di valanghe (zona blu)

scala 1 : 1'000

Scheda n 6

Oratorio di S. Defendente (Camperio)

Bene culturale protetto dal Comune

scala 1 : 1'000